

Programma Regionale Marche
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027
(Decisione C (2022) 8702 del 25/11/2022)

REGOLAMENTO INTERNO
DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA
REGIONE MARCHE – PR FESR 2021-2027

“Obiettivo: Investimenti in favore dell’occupazione e della crescita”

PREMESSA

Visto il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FESR), al Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA), e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un "Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei";

Visto l'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2021/2027, adottato con Decisione della Commissione C(2022) 4787 del 15/07/2022;

Vista Decisione C (2022) 8702 del 25 novembre 2022 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di Programma regionale Marche FESR 2021-2027;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1545 del 21/11/2022 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale Marche Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) relativo al periodo 2021-2027 (in seguito denominato anche "PR FESR 2021-27");

Tutto ciò premesso, il **Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) relativo al periodo 2021-2027 della Regione Marche (in seguito denominato anche "Comitato"), d'intesa con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-27,**

ADOPTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO:

ART. 1 COMPOSIZIONE

Il Comitato è presieduto dall'Assessore competente in materia di Politiche Comunitarie o, in caso di assenza o impedimenti dell'Assessore competente, dal Dirigente cui compete la funzione di Autorità di Gestione.

Sono **MEMBRI CON DIRITTO DI VOTO** del Comitato, in conformità con quanto previsto

nell'atto istitutivo dello stesso, i seguenti soggetti:

- a. Assessore Regionale avente la delega alle Politiche Comunitarie o suo sostituto, in qualità di Presidente del Comitato di Sorveglianza;
- b. Dal dirigente dell'Autorità di Gestione del PR FESR;
- c. N.1 rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Politica di Coesione, in qualità di coordinamento dei programmi e supporto nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con le Amministrazioni nazionali per le attività di programmazione e riprogrammazione di competenza, o suo sostituto;
- d. N. 1 rappresentante dell'Agenzia per la Coesione Territoriale - Area Programmi e Procedure, in qualità di amministrazione nazionale responsabile di accompagnamento e sostegno nell'attuazione dei Fondi strutturali e nello specifico del FESR, o suo sostituto;
- e. N. 1 rappresentante del Ministero dell'Economie e delle Finanze, Servizio IGRUE, in qualità di amministrazione nazionale responsabile del coordinamento e gestione degli aspetti di carattere finanziario, o suo sostituto;
- f. N. 1 rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in qualità di amministrazione nazionale responsabile del coordinamento generale delle politiche in ambito ambientale o suo sostituto;
- g. N. 1 rappresentante per ogni Struttura regionale titolare di linee d'intervento all'interno del Programma o loro sostituti;
- h. Dal dirigente della Settore "Audit e controlli di secondo livello" o suo sostituto;
- i. N. 1 rappresentante dell'Autorità di gestione del FSE o suo sostituto;
- j. N. 1 rappresentante dell'Autorità di gestione del FEASR o suo sostituto;
- k. N. 1 rappresentante dell'Autorità di gestione del FEAMPA o suo sostituto;
- l. N. 1 rappresentante dell'Autorità responsabile del PSC Marche o suo sostituto;
- m. Dal rappresentante regionale (o suo sostituto) della Struttura di riferimento per le attività di coordinamento e monitoraggio del PNRR;
- n. Dal Punto di contatto dell'Autorità di Gestione per la verifica della conformità del Programma ai principi della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (o suo sostituto);
- o. N. 1 rappresentante per le Pari opportunità del Consiglio Regionale o suo sostituto;
- p. N. 1 rappresentante per ognuna delle associazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative (CGIL, CISL, UIL e UGL) o loro sostituti;
- q. N. 1 rappresentanti per ciascuna delle associazioni industriali maggiormente rappresentative (CONFINDUSTRIA, CONFAPI) o loro sostituti;
- r. N. 2 rappresentanti delle associazioni artigiane, designato congiuntamente dalle organizzazioni di settore maggiormente rappresentative (CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, C.L.A.A.I) o loro sostituti;
- s. N. 3 rappresentanti delle associazioni delle cooperative, designati congiuntamente dalle cooperative regionali giuridicamente riconosciute, o loro sostituti;
- t. N. 2 rappresentanti delle associazioni per il commercio, turismo e servizi designato congiuntamente da CONFESERCENTI e CONFCOMMERCIO o loro sostituti;
- u. N. 1 rappresentante delle associazioni per l'agricoltura designato congiuntamente dalle organizzazioni da settore maggiormente rappresentative (FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI MARCHE, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DELLE MARCHE C.I.A, CONFAGRICOLTURA MARCHE, COPAGRI MARCHE) o loro sostituti;

- v. N. 1 rappresentante dei Parchi/ Aree Protette ricadenti nel territorio marchigiano;
- w. N. 1 rappresentante per ciascuna associazione degli enti locali (ANCI, UNCEM, UPI) o suo sostituto;
- x. N. 1 rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) o suo sostituto;

Sono **INVITATI PERMANENTI (senza diritto di voto)** del Comitato, in conformità con quanto previsto nell'atto istitutivo dello stesso, i seguenti soggetti:

- a. N. 1 rappresentante della Commissione europea – Direzione Generale “Politica regionale e urbana” o suo sostituto;
- b. N. 1 rappresentante della Banca Europea degli Investimenti (BEI) o suo sostituto;
- c. Dal Presidente pro-tempore della Commissione consigliere competente in materia di politiche comunitarie, o suo sostituto;
- d. Dal Responsabile dell'ufficio Regione Marche a Bruxelles, o suo sostituto;
- e. N.1 Rappresentante per la Strategia Macroregionale Adriatico Ionica - EUSAIR
- f. N. 1 Rappresentante per la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS)
- g. N.1 Rappresentante del Terzo Settore, designato dal Forum Regionale del Terzo Settore;
- h. N.1 rappresentante della organizzazione sindacale CIDA;
- i. N.1 rappresentante delle Confederazione professionale CONPROFESSIONI;
- j. N. 1 rappresentante per ciascuno delle Aree Urbane o loro sostituti;
- k. N. 1 rappresentante per ciascuna delle Aree interne o loro sostituti;
- l. N. 1 rappresentante delle associazioni ambientaliste o suo sostituto, designato congiuntamente dalle organizzazioni di settore maggiormente rappresentative;
- m. N. 1 rappresentante delle CAMERA DI COMMERCIO delle Marche o suo sostituto;
- n. N. 1 rappresentante per ciascuna delle Università degli studi della Regione o loro sostituti.

Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un **membro supplente** appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.

La composizione del Comitato può essere modificata su proposta del Comitato medesimo.

Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, anche altri soggetti, in qualità di **“Invitati Temporanei” – non membri e senza diritto di voto** – da definire di volta in volta, in rappresentanza di istituzioni comunitarie, di amministrazioni centrali e regionali e di altre istituzioni nazionali, in relazione a specifiche questioni o esperti in specifiche tematiche attinenti agli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna riunione. In particolare, ogni qualvolta il Comitato discuta di casi di operazioni sostenute dai Fondi della coesione non conformi alla Carta dei diritti fondamentali e/o di denunce riguardanti la Carta, ed ogni qualvolta il Comitato esamini reclami/casi di non conformità dei principi della Convenzione UNCRPD (*Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità*), saranno invitati rispettivamente:

- Le principali autorità indipendenti garanti dei diritti fondamentali dell'UE (ad esempio: *il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, il Dipartimento per le Pari*

Opportunità, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali);

- Un rappresentante dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità (Ministero per le disabilità).

La partecipazione alle riunioni del Comitato è a titolo gratuito e nessun rimborso è riconosciuto ai componenti.

I Componenti del Comitato devono sottoscrivere apposita dichiarazione in relazione a potenziali **conflitti di interessi** scaturenti dalla possibilità di essere eventuali attuatori o beneficiari di progetti cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Qualora sussista conflitto di interessi, i componenti interessati da tale circostanza dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti di interessi.

ART. 2 COMPITI

Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno ed esamina tutte le questioni che incidono sui progressi del programma.

L'art. 40 del citato Reg. (UE) n. 1060/2021 disciplina le funzioni specifiche del Comitato di Sorveglianza come di seguito indicato:

esamina:

- i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;
- tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte;
- il contributo del programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese che sono connesse all'attuazione del programma;
- gli elementi della valutazione ex ante per il sostegno erogato mediante strumenti finanziari (art.58.3) e il documento strategico di cui all'articolo 59.1 (contenente i termini e le condizioni dei contributi del programma allo strumento finanziario);
- i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l'eventuale seguito dato agli esiti delle stesse;
- l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
- i progressi compiuti nell'attuare operazioni di importanza strategica, se pertinente;
- il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione¹, inclusi eventuali reclami/casi di non conformità con la Carta dei diritti fondamentali e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nei modi e nelle forme previste dall'art. 3 del presente regolamento;
- i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari, se pertinente;

¹ Cfr. allegato III del Regolamento 1060/2021 (Condizioni abilitanti orizzontali – articolo 15, paragrafo 1)

- le informazioni relative all'attuazione del contributo del programma al programma InvestEU conformemente all'articolo 14 o delle risorse trasferite conformemente all'articolo 26, se del caso;
- eventuali reclami / casi di non conformità con la Carta dei diritti fondamentali e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

approva:

- eventuali proposte di modifica di un programma avanzate dall'autorità di gestione;
- la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche;
- la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FESR;
- il piano di valutazione e le eventuali modifiche (il piano di valutazione va presentato al Comitato entro un anno dalla decisione di approvazione del programma ai sensi dell'art. 44)
- la proposta dell'AdG di esentare alcune operazioni del settore ricerca e innovazione dall'obbligo di applicazione delle OSC (art. 53 par. 2 comma 2 RDC);

è informato:

- sulla nomina da parte dell'AdG del **Punto di contatto per la Carta dei Diritti Fondamentali** quale referente per l'effettiva applicazione ed attuazione della relativa condizione abilitante;
- (con cadenza annuale) sul recepimento delle indicazioni contenute nell'Atto di indirizzo, previsto nella condizione abilitante orizzontale sulla disabilità, rivolto alle amministrazioni titolari di programmi 2021-2027 nonché sui reclami e sulle segnalazioni di casi di non conformità, sulle valutazioni effettuate e sulle misure correttive.

può rivolgere:

- raccomandazioni all'Autorità di gestione, anche in merito a misure volte a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari.

Il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 è incaricato altresì di svolgere anche le attività di sorveglianza sugli interventi relativi al periodo di Programmazione 2014–2020, assumendo anche le funzioni del Comitato di Sorveglianza del POR FESR Marche 2014-2020. A tal fine il Comitato 2021-2027 integra i membri del CdS del POR FESR 2014-20.

ART. 3

Applicazione delle condizioni abilitanti durante il periodo di programmazione

Al fine di esaminare il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione, ai sensi dell'art. 40, comma 1 lettera h) del Regolamento recante disposizioni comuni, con riferimento alla condizione abilitante sul rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, l'Autorità di Gestione garantisce che le principali autorità indipendenti garanti dei diritti fondamentali dell'UE, quali ad esempio il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, il Dipartimento per le Pari Opportunità, l'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali, siano sistematicamente invitate e coinvolte nel Comitato di Sorveglianza ogni volta che tale Comitato discuta di casi di operazioni sostenute dai Fondi non conformi alla Carta e/o di denunce riguardanti la Carta

presentate conformemente alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 69, paragrafo 7 del Regolamento (UE) 1060/2021, anche al fine di individuare le più efficaci misure correttive e preventive.

Il punto di contatto incaricato di vigilare sulla conformità del Programma con le pertinenti disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea istituito dall'Autorità di Gestione parteciperà al Comitato di Sorveglianza.

Il punto di contatto avrà il compito di vigilare sulla conformità dei programmi finanziati dai Fondi e della loro attuazione con le rilevanti disposizioni della Carta, di esaminare eventuali reclami e, se del caso, di coinvolgere gli organismi competenti per materia, anche al fine di individuare le più efficaci misure correttive da sottoporre all'Autorità di Gestione.

In casi di accertamento di non conformità alla Carta, eventualmente anche su mandato del Comitato di Sorveglianza, il punto di contatto potrà assicurare le necessarie azioni di followup e, al tempo stesso, verificare che vengano poste in essere misure idonee ad evitare il verificarsi di casi analoghi in futuro.

Con riferimento alla condizione abilitante sul rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), qualora il Comitato di Sorveglianza esamini reclami / casi di non conformità, al fine di consentire una efficace azione di vigilanza sul rispetto dei principi della Convenzione UNCRPD, sarà prevista la partecipazione a tale Comitato dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Inoltre, l'Autorità di Gestione, con cadenza annuale, riferirà al Comitato di Sorveglianza sul recepimento delle indicazioni contenute nell'Atto di indirizzo rivolto alle amministrazioni titolari di programmi 2021-20272 nonché sui reclami e sulle segnalazioni di casi di non conformità, sulle valutazioni effettuate e sulle misure correttive.

ART. 4 MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il Comitato è convocato dal suo Presidente almeno una volta l'anno, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Comitato in casi di necessità, debitamente motivata.

Le sedute del Comitato possono svolgersi in presenza e/o in via telematica. In caso di svolgimento delle riunioni in modalità telematica o ibrida l'Autorità di gestione si riserva la possibilità di conservare le registrazioni audio e/o video dell'incontro e di metterle a disposizione dei Membri con diritto di voto, dietro motivata richiesta o attraverso la pubblicazione su apposita area ad accesso riservato del sito internet istituzionale.

Il Comitato si intende regolarmente riunito se almeno la metà dei membri effettivi è presente ai lavori. Nel caso non sia presente almeno la metà dei membri effettivi, relativamente ai punti dell'ordine del giorno per i quali sono previsti l'esame, l'approvazione e la valutazione da parte del Comitato, si procede con procedura scritta nei termini previsti nell' art. 6 del presente regolamento.

Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici composti da esperti esterni, appositamente convocati, e da membri del Comitato dei quali non è richiesta la presenza di un numero minimo.

I membri del Comitato ricevono unicamente a mezzo di posta elettronica la convocazione e la bozza dell'ordine del giorno, salvo eccezioni motivate, almeno due settimane prima

della riunione.

L'ordine del giorno definitivo, i documenti per i quali è richiesto l'esame, la valutazione e l'approvazione da parte del Comitato vengono trasmessi unicamente per posta elettronica almeno 10 giorni prima della riunione.

Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno una settimana prima della riunione.

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato, e lo sottopone al Comitato per l'adozione.

In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

L'Ordine del Giorno viene trattato seguendo la successione prevista nella lettera di convocazione. Il Presidente, anche su richiesta di un solo membro, può proporre l'anticipazione o la posticipazione di un punto iscritto all'Ordine del Giorno, previo assenso di tutti i presenti.

Le tematiche relative alla programmazione 2014-2020 saranno evidenziate nell'ordine del giorno e trattate nella fase conclusiva della riunione del Comitato di Sorveglianza.

Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso, qualora non sia avanzata richiesta di procedere a votazione. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, le deliberazioni saranno assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di votazione ciascun membro del Comitato si esprime per voto palese, dichiarandosi a favore, contro o astenendosi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le decisioni prese sono vincolanti anche per i soggetti assenti e possono essere assunte anche in assenza del soggetto direttamente interessato.

Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare la decisione su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva, se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.

Il verbale di riunione è approvato dai membri del CdS nel corso della riunione successiva del Comitato o per procedura scritta.

I verbali delle riunioni debbono riportare oltre alle decisioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo di invitati.

Gli stessi devono contenere, altresì, l'elenco delle dichiarazioni pervenute dai membri deliberanti circa la presenza di uno stato di conflitto di interessi.

ART. 5 GRUPPI DI LAVORO

Il Comitato di Sorveglianza può istituire gruppi di lavoro settoriali e tematici, e tavoli tecnici, come strumento di approfondimento di questioni specifiche.

I gruppi di lavoro e i tavoli tecnici svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso.

I gruppi di lavoro e i tavoli tecnici avranno articolazione e modalità di lavoro flessibili, funzionali alle specifiche esigenze di approfondimento e coordinamento che si renderanno necessarie nel corso della programmazione.

Nei gruppi di lavoro e nei tavoli tecnici viene data applicazione all'art. 3 del presente regolamento.

ART. 6 PROCEDURA SCRITTA

Nei casi di necessità motivata il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati ai membri del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro 15 giorni dalla data della spedizione via posta elettronica, fatto salvo il termine di cui al precedente art. 3.

In casi di urgenza motivata, il Presidente può avviare una procedura di consultazione scritta del Comitato che deve concludersi entro 5 giorni lavorativi dalla data di avvio.

La mancata espressione per iscritto da parte di un membro del Comitato del proprio parere vale assenso.

Il Presidente informa i membri dell'esito della procedura.

ART. 7 SEGRETERIA TECNICA

Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di un'apposita Segreteria Tecnica. L'Autorità di Gestione, con il supporto della Segreteria Tecnica, predispone i verbali delle riunioni ed ogni altra documentazione utile alla seduta del Comitato.

La Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza è in capo all'Autorità di Gestione.

Gli oneri di funzionamento della Segreteria tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse della Priorità Assistenza Tecnica del PR FESR nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 1060/2021 in materia di ammissibilità della spesa.

ART. 8 PROCEDURE DI MODIFICA DEL PR

L'Autorità di Gestione del PR sottopone al Comitato di Sorveglianza, per la relativa approvazione, eventuali proposte di modifica degli elementi del Programma stesso, compreso l'eventuale riesame intermedio di cui all'art. 18 del Regolamento UE 1060/2021, ai fini del loro successivo inoltro alla stessa Commissione per la successiva decisione di approvazione.

L'Autorità di Gestione del PR informa il Comitato di Sorveglianza in merito ad eventuali modifiche apportate agli elementi del Programma non oggetto di decisione da parte della Commissione europea.

ART. 9 TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Il Comitato di Sorveglianza garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, al termine delle riunioni del Comitato, il Presidente provvede alla diffusione di un comunicato stampa che sintetizzi le principali deliberazioni assunte.

Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato, i verbali delle riunioni e i documenti, una volta approvati, sono resi disponibili per la consultazione nell'apposito sito dell'Autorità di Gestione, a cura del Responsabile della Comunicazione del PR, di concerto con la Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza, anche attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati.

Parimenti si procederà alla pubblicazione sul sito web del programma l'elenco dei membri del Comitato e il suo Regolamento interno.

I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente del Comitato.

Il Responsabile della Comunicazione del PR sottopone annualmente al Comitato di Sorveglianza una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata eventualmente di idonei prodotti dimostrativi.

ART. 10 VALIDITA' DEL REGOLAMENTO e NORME ATTUATIVE

Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato di sorveglianza, d'intesa con l'Autorità di Gestione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni previste dalla Decisione della Commissione C (2022)8702 final del 25/11/2022 di approvazione del "Programma Regionale Marche FESR 2021-2027", le norme del Regolamento (UE) n. 2021/1060, quelle del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e le altre disposizioni regolamentari comunitarie pertinenti.

Per quanto riguarda le competenze del Comitato relative al POR FESR riferite al periodo di programmazione 2014/2020, valgono le norme dei Regolamenti (UE) n.1303/2013 e 1301/2013 nonché le pertinenti disposizioni contenute nel rispettivo programma.